

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **339/1997** (ECLI:IT:COST:1997:339)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **MEZZANOTTE**

Camera di Consiglio del **18/06/1997**; Decisione del **10/11/1997**

Deposito del **14/11/1997**; Pubblicazione in G. U. **19/11/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23544**

Atti decisi:

N. 339

ORDINANZA 10-14 NOVEMBRE 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 dalla Corte d'assise d'appello di Catania, iscritta al n. 1376 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Catania ha sollevato, con ordinanza in data 15 ottobre 1996, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale (e speculari artt. 61 e 63 cod. proc. pen. abrogato), nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare - quale giudice di rinvio a seguito di annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di cassazione - al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di reato, il giudice, che, anteriormente abbia giudicato per lo stesso reato altro coimputato;

che dall'ordinanza di rimessione emerge che la Corte d'assise d'appello aveva in precedenza condannato all'ergastolo per il delitto di omicidio volontario un coimputato della persona attualmente sottoposta al suo giudizio per lo stesso fatto a seguito di annullamento ad opera della Corte di cassazione della sentenza di appello pronunciata da altra Corte d'assise;

che, ad avviso del remittente, egli avrebbe, nel caso in esame, già compiuto, nella precedente sentenza pronunciata nei confronti del coimputato, valutazioni di merito in ordine alla sussistenza del fatto-reato contestato all'imputato, sicché il condizionamento derivante dalla precedente valutazione pregiudicherebbe la nuova attività di giudizio;

che, secondo il giudice a quo, la mancata previsione di questa causa di incompatibilità violerebbe il principio del giusto processo;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata";

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.